Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 marzo 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 70 DEL 20 MARZO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Officine di Cittadella, società per azioni, in Cittadella (Padova)**: Estrazione di obbligazioni. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione Credito Fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1971. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione Opere Pubbliche, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1971. — **Honeywell Information Systems Italia, società per azioni, ex Olivetti Bull, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1971. — **Società Azionaria Industrie Materiali Edili - S.A.I.M.E., in Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 3 marzo 1971. — **Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade 1965-1985 » sorteggiate il 2 marzo 1971. — **Boero Bartolomeo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1971. — **Molino - Pastificio - Biscottificio Carmine Russo, società per azioni, in Cicciano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1971. — **FINSIDER - Società Finanziaria Siderurgica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni FINSIDER 5,50 % 1963-1983 sorteggiate il 9 marzo 1971. — **AMMI, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni AMMI 5,50 % 1961 sorteggiate il 16 marzo 1971. — **Istituto Romano di Beni Stabili, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1961-1981 sorteggiate il 9 marzo 1971. — **Società Azionaria Vermouths Spumanti F.lli Gancia & C. - S.A.V.A.S., società per azioni, in Canelli Asti):** Errata corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale del 30 ottobre 1970 registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1971 registro n. 3 Difesa, foglio n. 400

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BAGI Giuseppe, nato il 27 maggio 1916 a Milano. — Entrava volontario nelle formazioni partigiane subito distinguendosi per capacità ed audacia, e partecipando a numerose, ardite azioni. Ancora convalescente per una ferita riportata in precedente azione, volontariamente partecipava alla difesa di una importante posizione attaccata dal nemico in forze. Dopo vari giorni di cruenta ed aspra lotta, veniva circondato insieme con pochi uomini. All'intimazione di resa, rispondeva con il fuoco resistendo all'impeto avversario fin quando, esausto e privo di munizioni si ergeva verso il nemico inneggiando alla Patria e cadendo da prode. — Val Grande, 10 aprile 1944 - Alpe Postaiola, 12-17 giugno 1944.

VARALLI Silvio Aldo Pietro, nato il 22 giugno 1914 a Varallo (Vercelli). — Entrato tra i primi nelle file partigiane della sua zona, si distingueva per coraggio ed attaccamento alla causa della libertà. Comandante di battaglione partecipava a numerose azioni infliggendo al nemico dure perdite. Nel corso di un violento combattimento, rimasto gravemente ferito, veniva soccorso e portato in salvo. Catturato successivamente sopportava stoicamente gravi sevizie finchè, condannato a morte, decedeva sotto il piombo nemico inneggiando alla Patria libera. Luminoso esempio di alto spirito patriottico — Varallo Sesia, 6 maggio 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

GHIRARDELLI Bernardo Giacomo, nato il 10 febbraio 1925 a Predore (Bergamo). — Giovane fervente patriota, entrava nella resistenza partecipando a molteplici rischiose azioni e comportandosi da valoroso. Ricevuto l'ordine di distruggere, con pochi commilitoni, un edificio occupato dalle forze avversarie, si portava travestito sul posto. Mentre stava per innescare la carica esplosiva, gia audacemente piazzata veniva colpito a morte da intenso fuoco nemico e cadeva per la libertà della Patria. — Andorno Micca (Vercelli), 21 giugno 1944.

SIMONDI Rinaldo Giuseppe Giovanni, nato il 23 giugno 1926 a Dronero (Cuneo). — Giovane combattente partigiano, partecipava a numerosi combattimenti, dando ripetute prove di coraggio, capacità e profonda dedizione al dovere Nel corso di un attacco contro un posto di blocco nemico, teneva impavidamente a bada con intenso fuoco del suo fucile mitragliatore l'incalzare delle forze avversarie, favorendo il ripiegamento dei commilitoni finchè, catturato e condannato alla fucilazione, sapeva affrontare con esemplare contegno il supremo sacrificio. — Dronero (Cuneo), 6 gennaio 1945.

SPADA Davide Giovanni, nato il 15 ottobre 1923 a Moiola (Cuneo). — Giovane coraggioso, partecipava volontariamente a numerose azioni partigiane, sempre distinguendosi per il suo valoroso comportamento. Nel corso di un'azione di sabotaggio contro un convoglio ferroviario nemico, scontratosi improvvisamente con soverchianti forze avversarie in esplorazione, si batteva impavidamente finchè, colpito più volte, immolava la sua giovane esistenza per la libertà della Patria. — Fossano (Piemonte), 21 marzo 1945.

CROCI AL VALOR MILITARE

FERRO Antonio Ferdinando, nato il 16 febbraio 1922 a San Donà di Piave (Venezia). — Volontario della resistenza, si distingueva per coraggio, abilità e spirito di sacrificio, nelle varie imprese a cui partecipava con giovanile entusiasmo. Nel corso dell'insurrezione finale, lottando accanitamente contro il nemico invasore, perdeva gloriosamente la vita sulle rive del suo Piave. — San Donà di Piave (Venezia), 26 aprile 1945.

OGGERO Mario Antonio, nato il 14 maggio 1918 a San Damiano Macra (Cuneo). — Fervente patriota, già distintosi in precedenti azioni si offriva volontario per una rischiosa azione di pattuglia. Nel combattimento contro il preponderante nemico si batteva strenuamente finchè, catturato e condannato a morte, offriva la vita per la libertà della Patria. — San Damiano Macra (Piemonte), 30 luglio 1944.

PEIRANO Filippo, nato il 12 marzo 1924 a Verzuolo (Cuneo). — Militare in servizio, entrava all'armistizio nelle prime formazioni partigiane locali e quale comandante di squadra mitraglieri partecipava alla guerra di liberazione, sempre distinguendosi. Nel corso di un duro combattimento, attaccato da preponderanti forze avversarie si batteva strenuamente fino all'esaurimento di tutte le munizioni e bombe a mano, finchè, colpito a morte, cadeva generosamente al grido di « viva l'Italia ». — Melle, Val Curta (Piemonte), 25 marzo 1944.

TRUCCO Giovanni Battista, nato il 3 luglio 1908 a Savigliano. — Patriota ardito e generoso, prendeva parte a molteplici, rischiose imprese della resistenza, sempre distinguendosi. Durante gli accaniti combattimenti dell'insurrezione finale, trascinava impavidamente con l'esempio e la parola, un gruppo di partigiani, all'attacco di soverchianti forze nemiche finchè, colpito mortalmente, cadeva per la libertà della Patria. — Fossano (Cuneo), 26 aprile 1945.

(2239)

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 15 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1971, registro n. 3 Difesa, foglio n. 161

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita da comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-18:

Determinazione del comando IX Corpo d'armata in data 20 gennaio 1919.

MASI Remo, nato il 6 aprile 1895 a Fiesole (Firenze) soldato 100° gruppo d'assedio. — Per singolari prove di coraggio da esso date durante le ultime azioni di guerra. — Zona di Guerra, 20 gennaio 1919.

Determinazione del comando VI Corpo d'armata in data 5 luglio 1918.

VILLA Pietro, nato il 28 febbraio 1893 a S. Pellegrino Terme (Bergamo), tenente di M.M. — Ufficiale addetto al Comando di Brigata durante lo svolgersi di un poderoso attacco nemico, riusciva con l'opera sua attiva, utile coadiuvatore della azione direttiva del Comando. Spontaneamente si offriva e si portava sulla prima linea per dare migliori informazioni sulla situazione e sulla dislocazione dei reparti combattenti. — Settore occidentale di M. Grappa, 15-16 giugno 1918.

(2164)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1970, n. 1406.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Circolo marina mercantile N. Sauro », con sede in Trieste.

N. 1406. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del « Circolo marina mercantile N. Sauro », con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 32. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1971, n. 53.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Vicenza.

N. 53. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 12 gennaio 1969, integrato con dichiarazioni 14 marzo 1969 e 19 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in rione Mercato Nuovo di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. 54.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Casamassima.

N. 54. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bari in data 2 febbraio 1967, integrato con dichiarazioni 23 aprile 1969 e 24 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Casamassima (Bari), ed alla istituzione nella stessa di un ufficio coadiutoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 39. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. 55.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia Mater Misericordiae, in Palermo.

N. 55. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 29 settembre 1961, integrato con dichiarazioni 27 gennaio e 5 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia Mater Misericordiae, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 38. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. 56.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe di Priaruggia, in Genova-Quarto.

N. 56. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 20 febbraio 1965, integrato con postilla 2 gennaio 1966 e dichiarazioni 3 marzo 1965 e 26 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe di Priaruggia, in Genova-Quarto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 34. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1970.

Nomina del presidente della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la « Disciplina della pesca marittima »;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto in data 18 ottobre 1969 che istituisce la « Commissione consultiva centrale per la pesca marittima »;

Visto il proprio decreto di delega al Sottosegretario di Stato on. dott. Vittorio Cervone, in data 7 agosto 1970;

Decreta:

Articolo unico

L'on. dott. Vittorio Cervone, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, è nominato presidente della commissione consultiva centrale per la pesca marittima istituita con il decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1970

Il Ministro: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1970
Registro n. 7 Marina merc., foglio n. 12

(2688)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1970.

Modifica della distribuzione territoriale dei comprensori ricadenti nell'area della zona industriale di Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER I LAVORI PUBBLICI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Premesso che:

con legge 6 febbraio 1941, n. 346, è stata istituita la zona industriale di Roma, nei pressi delle località Tor Sapienza e Grotte Celoni, secondo delimitazioni risultanti dalla planimetria annessa alla legge medesima e per una superficie complessiva di ha. 1634,57;

in relazione alle nuove esigenze di carattere politico, economico e sociale manifestatesi dopo la fine dell'ultimo conflitto mondiale, con decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, convertito in legge 22 marzo 1952, n. 187, è stata prevista — all'art. 1, ultimo comma — la possibilità di modificare detta planimetria, mediante decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comune di Roma, nei limiti della superficie complessiva determinata dalla citata legge n. 346;

in esecuzione delle disposizioni legislative sopra richiamate, con decreto interministeriale 6 maggio 1957, la suddetta planimetria è stata modificata, includendo nella zona industriale di Roma due comprensori si-

tuati sulla via Salaria ed uno in via Casilina (località Tor Tre Teste), per complessivi 26 ettari, e stralciando una parte del comprensorio di Grotta Celoni, per una superficie di circa 45 ettari;

con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1965 è stato approvato il nuovo piano regolatore generale di Roma, ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e, successivamente è stata adottata dal consiglio comunale di Roma la deliberazione 17 ottobre 1967, n. 2777, concernente la variante generale al suddetto nuovo piano regolatore generale, già approvata dal Ministero dell'interno e tuttora in corso di esame presso i competenti organi del Dicastero dei lavori pubblici;

durante gli studi tuttora in corso per l'attuazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle aree destinate a zona industriale dal piano regolatore generale e successiva variante, l'amministrazione comunale di Roma aveva già ravvisato la necessità di introdurre alcune varianti alle previsioni in precedenza assunte. Ciò, sia per addivenire ad un coordinato e razionale studio urbanistico; sia per dare alle zone industriali un dimensionamento ed una distribuzione in rapporto alle esigenze presenti e future della città insorte a seguito del rapido processo di industrializzazione del centromeridione ed alle direttrici di Roma verso il suo retroterra; sia per porre le basi di ordine tecnico e giuridico per la realizzazione delle infrastrutture fondamentali necessarie a creare gli incentivi allo sviluppo delle attività produttive, e, quindi, l'immediato insediamento di nuove iniziative industriali; sia, infine, per sanare alcune situazioni di fatto venute in essere dal dopoguerra ad oggi;

Vista la deliberazione 20 marzo 1969, n. 1711 — adottata dalla giunta municipale di Roma in via d'urgenza con i poteri del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e ratificata senza emendamenti dallo stesso consiglio con suo atto deliberativo del 23 ottobre 1969, n. 1031 — con la quale viene stabilito

di addivenire alla modifica della dislocazione di alcune aree industriali previste dalla legge n. 346 del 1941;

di contenere la superficie complessiva delle aree destinate a zona industriale, già prevista dal nuovo piano regolatore generale e successiva variante per un'estensione di ettari 2865,39 entro i limiti fissati dalla stessa legge n. 346, da indicare in apposita planimetria che deve considerarsi parte integrante del presente decreto stralciando ettari 1082, in quanto compresi nell'ambito della zona territoriale del consorzio per l'area industriale Roma-Latina ed ettari 155,20 nelle località Ponte di Malnome (ha. 66,1) e Pantano (ha. 89,1) soggetti a vincolo di inedificabilità imposto dal piano regolatore generale per il rispetto degli esistenti stabilimenti per il trattamento dei rifiuti solidi della città di Roma per un totale, quindi, di ha. 1237,20; per cui la superficie delle aree destinate a zona industriale si riduce ad ettari 1621,19, inferiore a quella di ettari 1634,57, di cui alla planimetria annessa al provvedimento interministeriale sopracitato;

Sentiti sulla suddetta deliberazione capitolina i Ministeri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto che:

il Ministero del tesoro e quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno espresso parere favorevole;

il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio), invece, ha osservato quanto appresso:

1) una delle zone incluse nei nuovi comprensori destinati ad attività industriali, sita all'altezza della Borgata del Trullo (fogli 23/N e 23/S della planimetria esibita dal comune di Roma), investe una proprietà dello Stato, già utilizzata per attività industriali dell'amministrazione militare (« Magazzini deposito materiale genio militare alla Magliana »), per cui, ferma restando tale destinazione, la stessa zona dovrà andare esclusa da ogni futura espropriazione per conto di aziende eventualmente interessate;

2) per quanto concerne altre proprietà dello Stato facenti parte del demanio pubblico (come rivi, fossati, ferrovie, strade, ecc), tenuto conto che non è stato possibile procedere ad una loro individuazione nelle planimetrie redatte dal comune di Roma, data la condizione giuridica (demanio pubblico) dei beni che eventualmente verrebbero interessati in sede di attuazione dei piani particolareggiati, non è, in ogni caso, ammissibile per essi, anche se risulteranno inclusi nei comprensori destinati ad attività industriale, un'utilizzazione per finalità diverse da quelle che, per la loro natura originaria, e per le caratteristiche loro impresse, detti beni sono, per legge, tenuti a perseguire. In ogni caso i beni in questione sono esclusi da espropriazione, come è anche espressamente sancito dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346 (art. 2, secondo comma);

il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dell'urbanistica), sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è pronunciato in merito con voto n. 1459 nell'adunanza del 7 ottobre 1969, ha espresso l'avviso che le proposte modifiche dei comprensori della zona industriale di Roma siano in linea di massima ammissibili;

lo stesso Dicastero ha tuttavia rilevato che, per quanto riguarda la conformità delle previsioni proposte al vigente piano regolatore generale di Roma, alcune delle aree incluse nelle modifiche in questione non hanno nello stesso piano regolatore destinazione industriale; però, come fatto presente dal comune di Roma, tale destinazione è prevista, in parte nella variante generale già adottata con la deliberazione consiliare 17 ottobre 1967, n. 2777, sopra richiamata, ma non ancora definitivamente approvata dai competenti organi dello stesso Ministero dei lavori pubblici, ed in parte in varianti attualmente in corso di studio, per le quali è intendimento della amministrazione capitolina di chiedere la formale approvazione. In particolare, fra queste ultime varianti, è compresa quella concernente l'ampliamento dell'area industriale ricadente nella zona della Magliana, in prossimità dell'ansa del Tevere, che il Ministero dei lavori pubblici, con nota 20 febbraio 1970, n. 7089, diretta al comune di Roma, ha autorizzato ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, solo parzialmente, non avendo riconosciuto giustificata l'estensione della destinazione industriale all'intera ansa del Tevere dei Piani del Trullo;

il Ministero dei lavori pubblici ha prospettato, inoltre, la necessità che nelle localizzazioni industriali

non previste dal vigente piano regolatore generale — avuto speciale riguardo a quelle ricadenti nel settore sud ed in prossimità della costa — vengano comunque evitati gli impianti per il deposito e l'utilizzazione dei carburanti, e ciò per ovvii motivi di carattere igienico e di sicurezza;

lo stesso Dicastero, tenute presenti le osservazioni che precedono, ha espresso parere che l'utilizzazione a scopo industriale dei comprensori inclusi nella relativa zona potrà avvenire, per la parte non conforme alle previsioni del nuovo piano regolatore, soltanto dopo che siano state approvate, nei modi e forme di legge, le necessarie varianti;

Considerato che la superficie complessiva dell'area destinata a zona industriale di Roma, quale risulta dalle due deliberazioni sopra menzionate e dalle limitazioni ora formulate da introdurre in accoglimento delle richieste dei Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici ha l'estensione di ettari 1571,89 e quindi inferiore a quella determinata dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346, e successive modificazioni;

Visti la legge 6 febbraio 1941, n. 346, istitutiva della zona industriale di Roma, e l'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, ratificato con modifiche nella legge 22 marzo 1952, n. 187;

Decreta:

Sono inclusi nella zona industriale di Roma per la complessiva estensione di ettari 1571,89, i comprensori nei limiti indicati nelle allegate planimetrie (sc. 1:50.000 quadro di insieme e sc. 1:10.000) redatte dal comune di Roma e vistate dai Ministri firmatari del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, rappresentati — nella planimetria sc. 1:50.000 in tinta nera unita e a righe bianche su fondo nero e nella planimetria sc. 1:10.000 con puntinato e rigato verticale nei fogli 1 sud, 9 nord, 9 sud, 10 sud, 14 sud, 15 nord, 15 sud, 16 nord, 16 sud, 17 nord, 17 sud, 21 sud, 22 nord, 22 sud, 23 nord, 23 sud, 24 nord, 24 sud, 25 nord, 25 sud, 26 nord, 26 sud, 29 nord, 29 sud, 30 nord, 31 nord e 32 nord.

Non è inclusa l'area sita all'altezza della Borgata del Trullo dei fogli 23 nord e 23 sud della predetta planimetria sc. 1:10.000 già utilizzata per attività industriali dell'amministrazione militare, né sul foglio 23 sud l'area ricadente nella zona della Magliana in prossimità dell'ansa del Tevere; nè l'area di cui al foglio 29 nord in prossimità della costa in località « Isola Sacra », tutte indicate nella planimetria sc. 1:50.000 con righe ondulate su fondo bianco — quali zone stralciate dal presente decreto.

Non sono incluse, altresì, le proprietà dello Stato facenti parte del demanio pubblico, come rivi, fossati, ferrovie, strade, ecc.

In conformità a quanto proposto dal Ministero dei lavori pubblici, l'utilizzazione, a scopo industriale, dei comprensori inclusi nella relativa zona potrà avvenire, per la parte non conforme alle previsioni del piano regolatore generale, soltanto dopo che siano state approvate, nei modi e forme di legge, le necessarie varianti.

Le planimetrie prima indicate saranno depositate nell'Archivio di Stato.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 ottobre 1970

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(2613)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1970.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 1969, registro n. 21 Finanze, foglio n. 24, con il quale è stata ricostituita la commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1969-31 dicembre 1972;

Visto il decreto ministeriale in data 11 febbraio 1970, con il quale è stato nominato membro effettivo della commissione censuaria centrale il dott. Luigi Americo in sostituzione del dott. Filiberto De Angelis passato ad altro ufficio;

Considerato che in seguito alla nomina a consigliere della Corte dei conti del dott. Luigi Americo, già direttore generale delle imposte dirette, si è reso vacante in seno alla commissione censuaria centrale il posto di membro effettivo di cui all'art. 6, lettera *a*), della richiamata legge 8 marzo 1943, n. 153, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante;

Decreta:

In sostituzione del dott. Luigi Americo, chiamato alla carica di consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione censuaria centrale il dott. Alvaro Perfetti, nuovo direttore generale delle imposte dirette.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 32

(2641)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

Valore convenzionale, ai fini degli assegni familiari, delle prestazioni in natura per il personale dipendente da proprietari di fabbricati della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dai proprietari di fabbricati della provincia di Roma, è determinato come segue:

a) per il comune di Roma:

alloggio	L. 10.000	mensili
riscaldamento	» 400	»
luce	» 400	»

b) per gli altri comuni della provincia:

alloggio	L. 5.000	mensili
luce	» 400	»
riscaldamento	» 400	»

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(2663)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1971.

Determinazione dell'ammontare e delle modalità di versamento del contributo a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 8 maggio 1949, n. 285 e con la legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione;

Visto l'art. 8 del predetto decreto legislativo che fa obbligo alle società cooperative di pagare — in relazione al numero dei soci ed al capitale versato — un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1952, concernente la determinazione dell'ammontare e delle modalità di versamento del contributo a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali sono state disposte proroghe e modificazioni del suddetto decreto;

Considerata la necessità di determinare, anche per il biennio 1971-72, l'ammontare e le modalità di versamento del contributo a carico delle società cooperative soggette alle ispezioni ordinarie, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sentito il comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, dovuto per il biennio 1971-72 dagli enti cooperativi aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi di detto decreto legislativo, e dagli enti cooperativi non aderenti alle dette associazioni, sarà versato in unica soluzione nel termine di tre mesi dalla notifica nella seguente misura:

a) enti cooperativi che hanno un numero di soci non superiore a 100 od un capitale versato d'importo non superiore a L. 100.000: L. 15.000;

b) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 100 e non superiore a 300 od un capitale versato di importo superiore a L. 100.000 e non superiore a L. 500.000: L. 25.000;

c) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 300 e non superiore a 1000 od un capitale versato d'importo superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 1.000.000: L. 40.000;

d) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 1000 e non superiore a 4000 od un capitale versato d'importo superiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 2.000.000: L. 55.000;

e) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 4000 od un capitale versato d'importo superiore a L. 2.000.000: L. 75.000.

Art. 2.

Ai fini della riscossione del contributo dovuto per il biennio 1971-72 le notifiche saranno effettuate dalle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Per la riscossione del contributo dovuto per il biennio 1971-72 gli elenchi degli enti cooperativi, tenuti al versamento del contributo stesso, saranno predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e trimestralmente dalle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 4.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 e seguenti del decreto ministeriale 15 dicembre 1952.

Roma, addì 18 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2628)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1971.

Costituzione della commissione regionale per l'artigianato delle Marche.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*) il 15 gennaio 1971, presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ancona, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della commissione regionale per l'artigianato delle Marche;

Decreta:

La commissione regionale per l'artigianato delle Marche è composta per il triennio 1° marzo 1971-28 febbraio 1974:

dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro;

dall'ing. Eugenio Cappa, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Antonio Di Marco, Vinicio Mancini, Alfredo Siniscalchi, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dal dott. Libero Lucconi e dal dott. Alberto Negroni, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1971

Il Ministro: GAVA

(2611)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.

Autorizzazione alla società « Fidit Milano S.r.l. - Società lombarda fiduciaria e di revisione », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fidit Milano S.r.l. - Società lombarda fiduciaria e di revisione », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fidit Milano S.r.l. - Società lombarda fiduciaria e di revisione », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(2670)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, avente una propria sezione di credito fondiario, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 27 novembre 1970;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, avente una propria sezione di credito fondiario, è autorizzata ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2768)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 marzo 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(2667)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 8 e 11 settembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Nuoro con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Nuoro.

Colture:	Giornate per ettaro
Pascolo	1
Prato naturale falciabile	14
Castagneto	17
Seminativo	20
Prato aet. asciutto	15
Cereali minori	22
Leguminosi	30
Mandorlo	31
Noccioleto	34
Grano	30
Fave	35
Orto irriguo	300
Granoturco	35
Oliveto	40
Carciofo	55
Agrumeto	73
Frutteto	73
Patate	73
Pomodoro	80
Ortaggi in pieno campo	77
Vigneto	90
Tabacco	180

Bestiame:	Giornate per capo
Asini	5
Suini	5
Cavalli	11
Bovini	12
Caprini	3
Ovini	2 ½

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2623)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 30 ottobre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Catania, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Catania.

Colture:	Giornate per ettaro pianura 0 + 200	 collina 201 + 700	 montagna oltre 700
Aranceto e mandarineto	114	119	—
Limoneto	147	156	—
Vigneto	45	62	62
Oliveto	40	44	44
Mandorleto	35	40	40
Frutteto irriguo	82	82	82
Frutteto asciutto	—	70	80
Pistacchieto	—	36	36
Noccioleto	—	39	39
Seminativo asciutto	10	20	27
Seminativo arborato	27	29	33
Seminativo irriguo come orto di pieno campo	78	78	—
Orto stabile per due colt.	200	200	—
Patate in consociazione (1)	39	39	—
Chiusa (1)	30	30	30
Ficodindieto (1)	—	15	15
Pascolo arborato	8	8	8
Pascolo semplice	5	5	5
Bosco ceduo (castagneto)	—	4	4
Canneto	4	—	—

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini	13
Suini	9
Ovini-caprini	5

N.B. — Per le seguenti colture: aranceto, mandarineto, limoneto, frutteto irriguo e asciutto, nel caso in cui la raccolta dei prodotti è effettuata da terzi, dalla tabella va defalcato il numero delle giornate di raccolta, così determinato:

Aranceto e mandarineto gg. 36; limoneto gg. 60; frutteto irriguo gg. 40; frutteto asciutto gg. 30.

(1) Il numero di queste giornate va aggiunto a quelle necessarie al tipo di coltura cui è abbinato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2626)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75,

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 21 dicembre 1970, della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Arezzo con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Arezzo.

Colture:	Giornate per ettaro
Seminativo nudo	32
Seminativo arborato	50
Seminativo irriguo	48
Bosco ceduo	1
Castagneto da frutto	15
Vigneto specializzato	70
Oliveto specializzato	55
Prato naturale e pascolo	2
Prato artificiale	20
Orto specializzato	590
Orto pieno campo	100

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini da carne e da latte stallino	25
Bovini stabilazione libera	8
Bovini bradi	4
Cavalli stallini	24
Cavalli bradi	4
Asini	12
Suini	6
Ovini	2

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2625)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 16 novembre 1970, della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Aosta con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Aosta.

Colture:	Giornate per ettaro
Bosco alto fusto	1
Bosco ceduo	2
Castagneto	8
Vite specializzata	126
Frutteto specializzato	120
Prato irriguo fino a 700 m.	40
Prato irriguo da 700 a 1200 m.	30
Prato irriguo oltre 1200 m.	17
Prato permanente arborato	63
Seminativo irriguo	35
Seminativo asciutto a prato	20
Seminativo arborato	63
Orto familiare	203
Orto specializzato	430
Pascolo	2
Vivaio	160

Bestiame:	Giornate per capo
Equini da lavoro	17
Bovini da reddito	22
Bovini da allevamento	9
Ovini e caprini	4
Suini	9

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2627)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 17 novembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Piacenza con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Piacenza.

Colture:	Giornate per ettaro
Pomodoro	104
Aglio e cipolle	104
Barbabietole	40
Pisello	30
Granoturco	25
Cereali	12
Foraggere	15
Vigneto specializzato	85
Vigneto intensivo (senza l'ausilio di mezzi meccanici)	135
Patata	36
Frutteto specializzato	85

Bestiame in stalle tradizionali:	Giornate per capo
Da latte	22
Da carne	11
Bestiame in stalle razionali:	
Da latte	13
Da carne	6

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2621)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1971.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto lo statuto dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 750;

Considerato che il collegio dei revisori dei conti del predetto ente, nominato con decreto ministeriale 26 gennaio 1968 è scaduto e che occorre, pertanto, provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze, è così costituito per il triennio 1971-1973:

Revisori effettivi:

Carnevali dott. Marcello, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presidente;

Di Blasi dott. Ludovico, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Sinisi dott. Michele Aurelio, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Revisori supplenti:

Visconti dott. Gennaro, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Di Nardo rag. Nello, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1971

Il Ministro: GAVA

(2640)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 marzo 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(2666)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 marzo 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(2668)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1971.

Autorizzazione alla società per azioni « Savoia vita », con sede legale in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonchè approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni di polizza, presentate dalla predetta società.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Savoia vita », con sede legale in Milano, intesa ad ottenere la autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita allegate alla predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni « Savoia vita », con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni di polizza, presentate dalla predetta società:

Tariffa 10, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 11, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 20, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 21, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 20 S, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 21 S, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 30, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 31, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 32, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato stesso, senza o con capitalizzazione della decrescenza di premio;

Tariffa 50, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 70 (M.F.), relativa all'assicurazione a premio annuo di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 72 (M.F.), relativa all'assicurazione a premio annuo di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

Opzione per la conversione della rendita in capitali, al termine del differimento della rendita stessa;

Opzioni al termine del differimento, relative alla combinazione delle tariffe di vita intera e rendita vitalizia differita;

Opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza, in una assicurazione a vita intera;

Opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza, in una somma ridotta pagabile immediatamente e in un'assicurazione a vita intera, per il capitale originario;

Opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza, in una somma ridotta pagabile immediatamente e in una assicurazione a vita intera per un capitale dello stesso importo;

Opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una rendita vitalizia e in un'assicurazione a vita intera ridotta;

Opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una rendita vitalizia immediata;

Condizioni generali e particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita.

Roma, addì 4 marzo 1971

Il Ministro: GAVA

(2689)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di istituzioni di fisica nucleare e di psicobiologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di istituzioni di fisica nucleare e di psicobiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2893)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Bioglio

Con decreto del 3 marzo 1971, n. 6307, del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Bioglio, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 17 in data 18 aprile 1970.

(2671)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Ronco Biellese

Con decreto del 3 marzo 1971, n. 4979, del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Ronco Biellese, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 1 in data 10 gennaio 1971.

(2672)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano di fabbricazione di Castellammare di Stabia

Con decreto provveditoriale n. 3928, in data 4 marzo 1971, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Castellammare di Stabia il 16 settembre 1970, n. 318, relativa alla variante al piano di fabbricazione limitatamente all'area riportata al foglio n. 5, partita 5139 - particella 625 per mq. 2400; partita 4649, - particella 626 per mq. 2000; partita 3752; particella 520 per mq. 4600; partita 2510 - particella 386 per mq. 1000.

(2673)

Variante al piano regolatore di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 48551, del 5 marzo 1971, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952 la delibera di giunta 9 marzo 1970 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con deliberazione 6 aprile 1970 relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 2210 riportata al foglio n. 5, sezione Soccavo, partita 1187, particella 466.

(2677)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1971 la provincia di Belluno viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 276.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2843)

Autorizzazione al comune di Ripa Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1971 il comune di Ripa Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.145.004 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2844)

Autorizzazione al comune di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1971 il comune di Savona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 83.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2845)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1971 il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 7.500.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2846)

Autorizzazione al comune di S. Andrea Frius ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1971, il comune di S. Andrea Frius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.064.872, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2816)

Autorizzazione al comune di Uras ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1971, il comune di Uras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.100.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2817)

Autorizzazione al comune di Ulà Tirso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1971, il comune di Ulà Tirso (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.100.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2818)

Autorizzazione al comune di Villasalto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1971, il comune di Villasalto (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.771.128, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2819)

Autorizzazione al comune di Villamar ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1971, il comune di Villamar (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.133.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2820)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2988 Mod. 25-A D.P. — Data: 9 giugno 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Nucciatelli Margherita ved. Pozzi, nata a Roma il 22 aprile 1893 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 febbraio 1971

(2085)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 18 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,45	622,35	622,40	622,39	622,30	622,45	622,35	622,39	622,45	622,40
Dollaro canadese .	619,20	619,10	618,75	618,70	618,50	619,18	618,55	618,70	619,20	619,20
Franco svizzero .	144,79	144,80	144,88	144,84	144,80	144,80	144,83	144,84	144,79	144,78
Corona danese .	83,22	83,21	83,24	83,22	83,20	83,22	83,21	83,22	83,22	83,25
Corona norvegese .	87,22	87,18	87,22	87,205	87,25	87,24	87,20	87,205	87,22	87,25
Corona svedese .	120,60	120,57	120,60	120,57	120,60	120,60	120,57	120,57	120,60	120,60
Fiorino olandese .	173,14	173,10	173,08	173,11	173,10	173,15	173,11	173,11	173,14	173,10
Franco belga .	12,54	12,539	12,5425	12,5395	12,54	12,54	12,54	12,5395	12,54	12,54
Franco francese	112,82	112,85	112,85	112,85	112,80	112,82	112,85	112,85	112,82	112,84
Lira sterlina .	1505 —	1505,40	1505,75	1505,65	1505 —	1505,10	1505,75	1505,65	1505 —	1505,30
Marco germanico .	171,35	171,44	171,45	171,43	171,40	171,35	171,44	171,43	171,35	171,43
Scellino austriaco .	24,07	24,06	24,08	24,0825	24,10	24,08	24,08	24,0825	24,07	24,075
Escudo portoghese	21,86	21,86	21,87	21,86	21,90	21,85	21,87	21,86	21,86	21,90
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,945	8,9445	8,95	8,94	8,947	8,9445	8,94	8,96

Media dei titoli del 18 marzo 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	90,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,025
» 5 % (Ricostruzione)	95,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,20
» 5 % (Città di Trieste)	95,50
» 5 % (Beni esteri)	91,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,275
» 5,50 % » » 1968-83	92,10
» 5,50 % » » 1969-84	91,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,25
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,37
Dollaro canadese	618,625
Franco svizzero	144,835
Corona danese	83,215
Corona norvegese	87,202
Corona svedese	120,57
Fiorino olandese	173,11
Franco belga	12,54
Franco francese	112,85
Lira sterlina	1505,70
Marco germanico	171,435
Scellino austriaco	24,081
Escudo portoghese	21,865
Peseta spagnola	8,946

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale n. 10062 del 10 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1970, al registro n. 10, foglio n. 228, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo;
Visto il decreto ministeriale n. 34244 del 5 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1970, registro n. 17, foglio n. 62, con il quale il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso è stato differito al 31 ottobre 1970;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del ripetuto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, indetto con decreto ministeriale n. 10062 del 10 marzo 1970, citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:
Corona dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio civile.

Membri:
Fratelli dott. ing. Arrigo, ingegnere superiore del genio civile;
Tartaglione dott. ing. Nicolino ingegnere superiore del genio civile;
Basiricò dott ing. Carlo, ingegnere superiore del genio civile;
Adragna dott ing. Giorgio, ingegnere superiore del genio civile.

Segretario:
Prost dott. Filippo, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale.

Alla presunta spesa di L. 800.000 occorrenti per il funzionamento della predetta commissione si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Roma, addì 8 febbraio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1971
Registro n. 5, *foglio n.* 65

(2685)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale n. 10061 del 6 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1970, registro n. 10, foglio n. 139, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo;
Visto il decreto ministeriale n. 34245 del 5 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1970, registro n. 17, foglio n. 61, con il quale il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso è stato differito al 31 ottobre 1970;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del ripetuto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, indetto con decreto ministeriale n. 10061 del 6 marzo 1970, citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:
Corona dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio civile.

Membri:
Landi dott. ing. Augusto, ingegnere superiore del genio civile;
Adragna dott. ing. Giorgio, ingegnere superiore del genio civile;
Sorce prof. Giuseppe, ordinario di costruzioni in Palermo;
Faso prof. Eufrosine, ordinario di matematica e fisica in Palermo.

Segretario:
Prost dott. Filippo, consigliere di 1 classe dell'amministrazione centrale.

Alla presunta spesa di L. 800.000 occorrenti per il funzionamento della predetta commissione si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Roma, addì 8 febbraio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1971
Registro n. 5, *foglio n.* 66

(2686)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a trentasei posti di vice segretario ragioniere economo negli istituti tecnici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - parte II n. 44 del 29 ottobre 1970, sono state pubblicate le graduatorie del concorso a trentasei posti di vice segretario ragioniere economo negli istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 22 luglio 1968.

(2744)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a diciotto posti di dattilografo aggiunto in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 44 - parte II - del 29 ottobre 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 marzo 1970, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a diciotto posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo della amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

(2745)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.